



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 94 - 09 GIUGNO 2025

Riunione del 4 Giugno 2025

71.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. Castiglione Giancarlo

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico del tesserato Giancarlo Castiglione a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 77/2024-25 pervenuto il giorno 01 Aprile 2025 per il seguente capo di incolpazione:

Giancarlo Castiglione, quale arbitro designato nella gara n. 495 del campionato U/17 del 27.10.2024 tra TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY) E PALLAVOLO ALTURA, per aver sottoscritto il relativo referto, nonostante questo attestava falsamente la presenza in campo dell'allenatore del Sodalizio Tre Merli Volley, sig. A. F. e conteneva la firma apocrifa del suddetto allenatore, apposta invece da altro soggetto presente in panchina, concorrendo, dunque, con la segnapunti Elisabetta De Rota, all'approvazione di un atto falso, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni il quale illustrava l'atto di deferimento chiedendo disporsi a carico dell'inculpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale. L'inculpato rendeva dichiarazione spontanea affermando che nelle serie minori gli allenatori non danno documenti e che comunque anche la società era responsabile di quanto accaduto ed andava sanzionata.



SVOLGIMENTO

Il procedimento ha preso le mosse dalla decisione di questo Tribunale che, a conclusione di altro procedimento contro altri soggetti tutti sanzionati, aveva inviato gli atti alla procura per accertare eventuali responsabilità disciplinari del direttore di gara.

La procura a termine dell'istruttoria documentale si determinava all'invio dell'atto di deferimento. Dinanzi al Tribunale il sig. Castiglione rendeva dichiarazioni spontanee.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto risulta documentalmente provato, ammesso dalla segnapunti e non smentito dall'inculpato. Per la gara 495 del campionato U/17 del 27.10.2024 tra TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY) E PALLAVOLO ALTURA, il primo arbitro inseriva come presente nei documenti ufficiali il sig. A. F., allenatore del Sodalizio Tre Merli Volley, facendo firmare il referto da altro soggetto.

Con la sottoscrizione poi del referto da parte dell'arbitro, si compiva un falso.

Al referto ed al rapporto viene conferita una fede privilegiata poiché atti dell'ufficiale di gara che ovviamente debbono attestare la veridicità di quanto in essi contenuto; effetto che consegue alla sottoscrizione dei documenti da parte dell'arbitro.

L'azione compiuta dall'inculpato riveste carattere di particolare gravità poiché compiuta dall'arbitro nell'esercizio delle sue importanti funzioni.

Oltre a ciò va evidenziato come l'attestazione della presenza di un soggetto fatta dall'arbitro, certifica falsamente che quella persona era presente in quel momento sul campo di gara, con ogni conseguenza anche per eventi diversi dalla gara che si era giocata.

Il tentativo dell'inculpato di sminuire la responsabilità con l'affermazione che si trattava di un campionato minore, fa comprendere come lo stesso tesserato non abbia compreso l'importanza della sua funzione che conferisce pari responsabilità ad ogni livello.

P Q M

Delibera di irrogare al tesserato Giancarlo Castiglione la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi sei.

Roma, 6 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 Giugno 2025